

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

### REGOLAMENTO INTERNO

#### INDICE

##### DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO;
- ART. 2 DECORRENZA;
- ART. 3 STRUTTURA AZIENDALE;
- ART. 4 TIPOLOGIA DEI RAPPORTI

##### RAPPORTO ASSOCIATIVO

- ART. 5 FINALITÀ DEL RAPPORTO;
- ART. 6 REQUISITI;
- ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE;
- ART. 8 VERSAMENTO DEL CAPITALE;
- ART. 9 PARTECIPAZIONE DEI SOCI;
- ART. 10 DIRITTI DEI SOCI;
- ART. 11 OBBLIGHI DEI SOCI LAVORATORI;
- ART. 12 RECESSO ED ESCLUSIONE;
- ART. 13 RICORSI;
- ART. 14 RAPPORTI FRA SOCI

##### RAPPORTO DI LAVORO

- ART. 15 TIPOLOGIA LAVORATIVA;
- ART. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI IN REGIME SUBORDINATO

##### IN REGIME SUBORDINATO

- ART. 17 ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI-RISTORNO
- ART. 18 TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODO DI MANCATA

##### SOMMINISTRAZIONE

- ART. 19 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI IN REGIME NON SUBORDINATO-LAVORO AUTONOMO;
- ART. 20 RAPPORTI SUL LAVORO;
- ART. 21 COMPORTAMENTI;
- ART. 22 DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE;
- ART. 23 SANZIONI;
- ART. 24 PROCEDURE IN CASO DI SANZIONI

##### SOCI FINANZIATORI

- ART. 25 FINALITÀ DEL RAPPORTO DEI SOCI FINANZIATORI;
- ART. 26 NATURA DEI CONFERIMENTI;
- ART. 27 NORME APPLICABILI AI SOCI FINANZIATORI;
- ART. 28 OBBLIGHI DEI SOCI FINANZIATORI;
- ART. 29 PARTECIPAZIONE DEI SOCI FINANZIATORI

##### DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 30 CRISI AZIENDALE;
- ART. 31 COMUNICAZIONI AL SOCIO;
- ART. 32 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE;
- ART. 33 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento interno definisce tutti gli aspetti economici e normativi attinenti la prestazione di attività lavorativa svolta per il perseguimento degli scopi sociali. Esso si applica a tutti i soci lavoratori della Cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, autonomo professionale non occasionale e parasubordinato nelle forme previste dalla vigente normativa.

#### ART. 2 – DECORRENZA

1. Il presente Regolamento è efficace dall'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

#### ART. 3 – STRUTTURA AZIENDALE

La struttura aziendale si articola:

- a) nella Divisione Lavoro;
- b) nel Servizio amministrativo;
- c) nel Servizio organizzazione e formazione;
- d) nel Servizio Responsabilità Sociale e Comunicazione.

Al Servizio di cui alle precedenti lettere è prevista la figura del consiglio di amministrazione a cui sono demandati i compiti di:

- a) organizzare e sviluppare l'attività di individuare la forza lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, oltre che di individuare i professionisti che collaborano con la Cooperativa con contratti occasionali e professionali, così come previsto dal D. Lgs. del 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) di contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione, controllo, segreteria generale, raccolta, conoscenze dati, informazione e verifica sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, organizzazione, coordinamento e gestione del personale, selezione e assunzione di dipendenti, predisposizione di piani di carriera, formazione, valutazione e compensazione retributiva;
- c) di promuovere l'immagine della Cooperativa presso i dipendenti della stessa e funzionali alla gestione del rapporto tra socio e Cooperativa ed aspiranti tali, oltre che gestire i rapporti con i terzi.

#### ART. 4 - TIPOLOGIA DEI RAPPORTI

1. Il Rapporto tra socio lavoratore e Cooperativa è sia di tipo associativo che di lavoro.

### RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### ART. 5 - FINALITÀ DEL RAPPORTO

1. Il Rapporto associativo ha finalità mutualistiche e di solidarietà tra lavoratori, viene instaurato allo scopo di ottenere migliori condizioni economiche, sociali e professionali e la continuità occupazionale;
2. Il socio lavoratore svolge un ruolo attivo nella gestione della Cooperativa:
  - a) concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e alla conduzione;
  - b) partecipa all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  - c) contribuisce alle decisioni sulla loro destinazione;

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

- d) mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

### ART. 6 – REQUISITI

1. Può essere ammesso alla qualità di socio lavoratore il dipendente assunto a tempo indeterminato:
  - a) che presti la propria attività lavorativa presso la Cooperativa;
  - b) che possenga comprovate doti di affidabilità professionale e personale.

### ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione dell'aspirante socio lavoratore deve essere conforme a quanto stabilito dallo Statuto Sociale.

### ART. 8 - VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

1. Con la domanda di ammissione, l'aspirante socio lavoratore si impegna a sottoscrivere almeno una quota di capitale prevista dallo Statuto Sociale ed a rispettare le regole stabilite dallo stesso.

### ART. 9 - PARTECIPAZIONE DEI SOCI

1. La partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa è assicurata dagli organi sociali previsti dallo Statuto Sociale.

### ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed ottenere estratti;
2. I soci, quando almeno in decimo del numero complessivo degli stessi lo richieda, hanno diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Amministratore;
3. I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

### ART. 11 – OBBLIGHI DEI SOCI LAVORATORI

1. In adempimento al contratto sociale, il socio lavoratore si impegna a:
  - a) liberare la quota di capitale sociale sottoscritta come previsto al precedente articolo 8, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministratore in sede d'ammissione;
  - b) partecipare alla gestione della Cooperativa esprimendo, nelle sedi idonee, il proprio contributo di idee e di critica;
  - c) conferire il proprio lavoro alla Cooperativa o presso altra società, per il tramite dell'attività di somministrazione del lavoro, secondo le necessità della stessa, con l'intento di cooperare efficacemente al suo sviluppo, seguendo le disposizioni relative all'organizzazione aziendale e adottando un comportamento adeguato ai principi mutualistici.

### ART. 12 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) l'accoglimento della domanda di recesso del socio lavoratore, valutando se ricorrano le condizioni previste dallo Statuto Sociale;
- b) l'esclusione del socio lavoratore nelle ipotesi previste nello Statuto Sociale.

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

### ART. 13 – RICORSI

1. Per le delibere che dispongono l'esclusione o la deliberazione negativa circa il recesso da socio, è ammessa opposizione attraverso la procedura prevista dallo Statuto Sociale.

### ART. 14 – RAPPORTI FRA SOCI

1. I rapporti tra i soci, a qualsiasi livello essi operino all'interno dell'organizzazione aziendale o nell'azienda terza cui sono somministrati, saranno improntati ad una reciproca correttezza ed al rispetto umano, nell'ambito dei valori della cooperazione.

### RAPPORTO DI LAVORO

### ART. 15 – TIPOLOGIA LAVORATIVA

1. In relazione alla prestazione lavorativa svolta dal socio lavoratore può essere stipulato, con lo stesso, un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo non occasionale o parasubordinato nelle forme previste dalla normativa vigente.

### ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI IN REGIME SUBORDINATO

1. Il Socio lavoratore ha diritto ad un trattamento economico proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato per la Cooperativa, anche se il lavoro è prestato in azienda terza con le modalità della somministrazione di lavoro, pari ad almeno quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie similari;
2. Il rapporto di lavoro dei soci lavoratori viene regolamentato in base alla sfera di applicazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti delle cooperative Sociali ed attività affini;
3. Ove esistenti, ai soci, sono applicati eventuali accordi integrativi territoriali e/o aziendali;
4. Il consiglio di amministrazione, in presenza di particolari professionalità o meriti dimostrati dal Socio, potrà deliberare particolari elementi retributivi a singoli Soci a titolo di "superminimo/ad personam" e particolari incarichi.

### ART. 17 – ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI-RISTORNO

1. Ai soci lavoratori possono essere corrisposti i seguenti ulteriori trattamenti economici, deliberati dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, un ristorno in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi previsti mediante:
  - a) integrazioni alle retribuzioni medesime;
  - b) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 c.c.;
  - c) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli Artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
2. Il ristorno è attribuibile ai soci cooperatori che abbiano intrattenuto un rapporto mutualistico con la cooperativa nel corso dell'esercizio, siano essi soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato o soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo. Il ristorno è ripartito secondo criteri oggettivi e proporzionali all'attività mutualistica svolta, distinti come segue:
  - a) Soci lavoratori dipendenti in proporzione alle ore lavorate, alla retribuzione lorda mutualistica e alla durata del rapporto nel periodo di riferimento;

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

- b) Soci lavoratori autonomi in proporzione al valore economico delle prestazioni rese alla cooperativa e ai compensi mutualistici fatturati nell'esercizio.
3. L'attribuzione del ristorno è subordinata all'approvazione del bilancio di esercizio e alla deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio economico, delle riserve obbligatorie e della normativa vigente.

### ART. 18 - TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI DI MANCATA SOMMINISTRAZIONE

1. I soci lavoratori che sono somministrati in azienda terza con le modalità della somministrazione di lavoro, in sostituzione dell'indennità di mancata somministrazione prevista dal D.Lgs. 276/2003, percepiranno, per i periodi di mancata somministrazione, una indennità pari alla retribuzione lorda ordinaria mensile, con assoggettamento delle somme così riconosciute agli oneri previdenziali ed assistenziali. La somma erogata sarà altresì utile al calcolo degli istituti contrattuali e di legge previsti dal CCNL applicato al socio somministrato. Tale indennità sarà erogata proporzionalmente solo per i giorni di effettiva mancata somministrazione.

### ART. 19 – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI IN REGIME NON SUBORDINATO-LAVORO AUTONOMO

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le seguenti disposizioni di legge: ai fini fiscali gli articoli 50 comma 1 lettera c-bis) e 52 comma 1 DPR 917/1986; ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche; ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000, se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. Si applica inoltre il capo I della Legge 81/2017 e tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento;
2. Il contratto di lavoro dei soci è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal codice civile con i conseguenti effetti ai fini dell'inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento;
3. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento;
4. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e, per quanto applicabili, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa;
5. Al momento dell'ammissione al lavoro sarà sottoscritto col socio uno specifico contratto che definirà il trattamento economico. Nell'espletamento del proprio lavoro il socio dovrà seguire con cura le indicazioni dei responsabili, svolgendo le mansioni a lui affidate con partecipazione ed impegno, nell'intento di raggiungere gli obiettivi assegnati nella Cooperativa, o nell'azienda terza cui è somministrato.

### ART. 20 – RAPPORTI SUL LAVORO

1. Nell'espletamento del proprio lavoro il socio dovrà seguire con cura le indicazioni dei responsabili, svolgendo le mansioni a lui affidate con partecipazione ed impegno, nell'intento di raggiungere gli obiettivi assegnati nella Cooperativa, o nell'azienda terza cui è somministrato.

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

### ART. 21 – COMPORTAMENTI

1. Il socio deve osservare le norme di comportamento indispensabili per il corretto andamento dell'attività Cooperativa ed in particolare dovrà osservare le norme e le indicazioni del presente Regolamento, dello Statuto sociale nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

### ART. 22 - DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE

1. Il socio eseguirà con scrupolo le mansioni a lui affidate e, in particolare, dovrà:
  - a) rispettare l'orario di lavoro assegnatogli, adempiendo alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;
  - b) avere cura di quanto gli è stato affidato (locali, mobili, attrezzature, automezzi, strumenti, ecc.) rispondendo delle perdite e degli eventuali danni conseguenti a sua colpa o negligenza;
  - c) migliorare le proprie capacità lavorative ed aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali;
  - d) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e non trarre profitto, con danno della Cooperativa o dell'azienda terza cui è somministrato, da quanto forma oggetto delle sue mansioni;
  - e) utilizzare le conoscenze acquisite nello svolgimento delle mansioni a lui affidate ad esclusivo vantaggio della Cooperativa e/o dell'azienda terza cui è somministrato;
  - f) non svolgere attività contrarie agli interessi della Cooperativa o dell'azienda terza cui è somministrato, né contrarre affari per sé o per conto di terzi in concorrenza con l'azienda;
  - g) non danneggiare con atti ed affermazioni, scritte o verbali, l'immagine della Cooperativa o dell'azienda terza cui è somministrato.
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli atti contrari ai doveri del socio lavoratore:
  - a) l'incuria nell'esecuzione delle mansioni assegnate quando sia tale da pregiudicare il buon esito dei servizi verso i clienti e/o i risultati aziendali;
  - b) l'insubordinazione verso i responsabili diretti;
  - c) il sensibile danneggiamento del materiale o degli attrezzi in custodia al socio e di quanto costituisce oggetto del servizio;
  - d) il comportamento litigioso nei confronti dei clienti;
  - e) le assenze ingiustificate e/o l'abbandono del posto di lavoro;
  - f) il furto nel luogo di lavoro e/o il trafugamento di documenti;
  - g) il comportamento inosservante delle norme dei C.C.N.L. applicati.

### ART. 23 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 22 darà luogo, secondo la gravità dell'infrazione, a provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL applicati, nonché, per i casi di massima gravità, all'esclusione da socio, con contestuale cessazione del rapporto di lavoro.

### ART. 24 – PROCEDURE IN CASO DI SANZIONI

1. Le infrazioni alle Leggi, al CCNL applicato, al Regolamento Sociale, allo Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali dovranno essere contestate per iscritto al socio, al fine di consentirgli di far pervenire all'Amministratore le proprie osservazioni e giustificazioni, nel termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della contestazione;
2. Trascorso tale termine, l'Amministratore delibererà gli eventuali provvedimenti.

### SOCI FINANZIATORI

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

### ART. 25 – FINALITA' DEL RAPPORTO DEI SOCI FINANZIATORI

1. I Finanziatori, soci sovventori e azionisti di partecipazione Cooperativa, partecipano alla attività sociale al fine di ottenere una remunerazione del capitale conferito; e non si avvalgono, nella loro qualità di soci sovventori e di soci di partecipazione Cooperativa, delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

### ART. 26 - NATURA DEI CONFERIMENTI

1. I conferimenti effettuati dai finanziatori, di cui al successivo articolo 28, costituiscono capitale di rischio e beneficiano della remunerazione nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle delibere assembleari.

### ART. 27 - NORME APPLICABILI AI SOCI FINANZIATORI

1. Ai soci sovventori ed agli azionisti di partecipazione Cooperativa, si applicano le disposizioni previste dalla legge in materia, le disposizioni specificatamente previste dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni regolamentari, nonché dalle deliberazioni adottate per tale categoria dagli Organi Sociali.

### ART. 28 – OBBLIGHI DEI SOCI FINANZIATORI

1. I soci sovventori ed i soci di partecipazione Cooperativa sono obbligati al versamento del capitale inerente al numero delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dalle delibere assembleari d'emissione.

### ART. 29 – PARTECIPAZIONE DEI SOCI FINANZIATORI

1. Il socio sovventore partecipa alla formazione della volontà della Cooperativa esprimendo il proprio voto in conformità alle disposizioni di Legge ed all'articolo 21 dello Statuto Sociale;
2. Ai soci sovventori è attribuito un ruolo contributivo alla formazione delle principali scelte sociali attraverso la propria assemblea;
3. Gli azionisti di partecipazione Cooperativa partecipano all'Assemblea tramite il rappresentante comune, nominato dall'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 30- CRISI AZIENDALE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella eventualità di una crisi aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 lettere d) ed e) della Legge 3 aprile 2001 n. 142, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea ordinaria dei soci al fine di poterne valutare le possibili conseguenze e soluzioni;
2. È in potere dell'Assemblea dei soci deliberare un piano di crisi aziendale che rispetti, compatibilmente alla situazione, i seguenti criteri:
  - a) Salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i soci;
  - b) Possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lettera b) dell'Art. 3 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
  - c) Divieto di distribuzione di eventuali utili per la durata del piano di crisi aziendale deliberato;
  - d) Richiesta ai soci, nell'ambito dello stesso piano di crisi deliberato, di forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

### ART. 31 – COMUNICAZIONI AL SOCIO

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Amministratore nei confronti del socio dovranno essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo risultante dal libro soci.

# MIRABILIS

## SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS

---

### ART. 32 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme statutarie e le decisioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente.

### ART. 33 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Qualsiasi norma deliberata dall'Assemblea dei soci e dagli organi sociali avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 comma 2 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

#### **Luogo e Data**

Nola (NA), 17/03/2026

In Fede

**Il Presidente/Legale Rappresentante**

Sig. Antonio Foglia

